



Il Direttore Generale informa che il vigente Contratto Collettivo di Lavoro al 1° comma dell' Art. 7 stabilisce: "Al 30 giugno di ogni anno è ripartita fra il personale la percentuale degli utili riflettenti il bilancio dell'anno precedente, determinata a sensi di legge. Qualora l'importo delle singole quote di ripartizione non raggiunga quello di una mensilità di stipendio, l'Istituto corrisponde la differenza".

La Commissione del personale, costituita con deliberazione consiliare del 21.5.1946, nell'esame della questione ad essa demandata sui criteri di determinazione della suddetta doppia mensilità di giugno c.a., nella seduta del 21 c.m., ha ritenuto di ricorrere nei criteri seguiti dall'Amministrazione, particolarmente nel giugno 1945, la possibilità di risolvere la questione stessa nel senso di un'opportuna valutazione della presente situazione di disagio economico e del principio informatore dei recenti accordi salariali, specificatamente affermato dall' Art. 12 dell'accordo economico stipulato il 16 giugno c.a.